

Audizione informale nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge A.C.1433 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". CAMERA DEI DEPUTATI, Commissioni riunite I AFFARI COSTITUZIONALI e XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Osservazioni formulate dall'ANP

1- Questioni di principio

Gentile Presidente, onorevoli Deputati, l'ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) è l'associazione professionale e sindacale a cui sono iscritti oltre il 50% dei dirigenti delle scuole. In riferimento al disegno di legge "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e con riguardo, in particolare, alla norma che dispone per la dirigenza pubblica – e quindi anche per i dirigenti delle istituzioni scolastiche – l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, l'ANP esprime netta contrarietà, ritenendola del tutto incoerente con le modalità di prestazione del lavoro dirigenziale.

La qualità della prestazione del dirigente della scuola non dipende, infatti, dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati e dunque non ha senso sottoporre il dirigente a controlli all'accesso presso la sede di servizio. Oltretutto, chi conosce lo stato attuale del sistema dell'istruzione sa bene che un dirigente scolastico è preposto ad un'istituzione che spesso è articolata in molti plessi – in media sei ma anche più di dieci, situati anche a diversi chilometri di distanza uno dall'altro – presso i quali periodicamente deve recarsi. Tra l'altro, non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute per tali spostamenti. Dovremmo dunque immaginare, per il dirigente, un controllo biometrico all'accesso di ogni plesso e tutto questo ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, con conseguente aggravio per i bilanci, già molto ristretti, delle nostre scuole.



Né ha senso, a nostro parere, individuare nella quantificazione delle ore passate a scuola un criterio utile per valutare l'azione dirigenziale. Riteniamo fondamentale, piuttosto, introdurre un serio sistema di valutazione che non sia inutilmente burocratico e che consenta in modo trasparente ed oggettivo adeguate differenziazioni e valorizzazioni. I tentativi in questa direzione finora effettuati, attraverso numerose sperimentazioni, hanno avuto sempre un carattere inutilmente improntato al controllo dell'adempimento formale attraverso la produzione di una esagerata quantità di documenti, senza peraltro mai condurre ad un sistema compiuto e collegato alla retribuzione di risultato.

Sarebbe erroneo, Onorevoli Deputati, pensare di raggiungere l'obiettivo di maggiore efficienza ed efficacia del sistema dell'Istruzione attraverso metodi offensivi della dignità dei professionisti e lesivi dell'autonomia della figura dirigenziale prevista dall'ordinamento.

2- Osservazioni di merito

Venendo all'esame dell'articolato, il disegno di legge in esame prevede (articolo 2, comma 1), quale misura di contrasto all'assenteismo e ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, l'introduzione – per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 – di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, ad oneri invariati rispetto alla normativa vigente.

Non condividiamo l'introduzione di obblighi senza corrispondente stanziamento di fondi adeguati all'adempimento degli stessi, tanto più quando – come nel provvedimento in esame – se ne ribadisce la rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo 2 sostiene, genericamente, che i dirigenti devono “adeguare la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto”. Risulta, inoltre, ingiustificata la connessione effettuata subito dopo, nello stesso comma, di questa esigenza con l'introduzione, anche per i dirigenti, dell'obbligo di essere sottoposti a sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi. Come già argomentato in premessa, la natura della prestazione dirigenziale è tale da non dipendere dalla quantità delle ore trascorse in ufficio. La valutazione



della sua qualità, invece, deve basarsi solo sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di incarico e non sulla misurazione del tempo trascorso in una sede.

Alle considerazioni suesposte, vogliamo aggiungere il richiamo a quanto sostenuto dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso dell'audizione sul provvedimento in esame presso l'XI Commissione del Senato il 27 novembre 2018. In quella occasione, ha affermato che l'introduzione contestuale dei due sistemi di verifica, biometrica e videosorveglianza, eccede i limiti imposti dalla stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Lo stesso Garante, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo, ha giudicato l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni anche dei soli sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica non conforme ai canoni di proporzionalità rispetto al fine perseguito. Il Regolamento UE 2016/679, all'art. 9, sancisce, infatti, il generale divieto di trattamento di dati biometrici, precisando che lo stesso è superabile solo in presenza di presupposta necessità per il titolare di adempiere ad un obbligo legale o di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto di garanzie adeguate. Tali garanzie, per il legislatore italiano, dovranno essere espresse mediante un provvedimento generale del Garante, come previsto dal D.Lgs. 101/2018 (modifica del D.Lgs. 196/2003 in sede di adeguamento al GDPR).

3- Conclusioni

Onorevoli Deputati, ad avviso dell'ANP l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dirigenti della scuola è ingiustificata, lesiva del ruolo e inutile ai fini del perseguimento dell'obiettivo di maggiore efficienza ed efficacia del sistema educativo. Si condivide il parere del Garante per la protezione dei dati personali secondo cui, in generale, l'introduzione di tali controlli per tutto il personale delle scuole in forma sistematica, generalizzata e indifferenziata non risulta conforme ai canoni di proporzionalità rispetto al fine perseguito e, pertanto, se ne ravvisano profili di incostituzionalità. Da ultimo, ma non ultimo, appare in tutta evidenza infondata la pretesa per cui non dovrebbe esserci aggravio di spesa per i già magri bilanci delle istituzioni scolastiche.

Roma, 20 febbraio 2019